



COMUNE DI MARTONE

www.comune.martone.rc.it

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero	Data	Oggetto
22	23/06/2022	Determinazione tariffa servizio idrico integrato per l'anno 2022

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventitre** del mese di **giugno** alle **ore 13:05**, in videoconferenza, convocata per le vie brevi, sotto la presidenza del Sindaco, Prof. Giorgio Imperitura, si è riunita la **Giunta Comunale** con la presenza dei signori:

Nome e Cognome	Carica	Pr	As
Giorgio IMPERITURA	Sindaco	X	
Antonio PELLE	Vicesindaco	X	
Renzo CALVI	Assessore	X	

Presenti/Assenti	3-0
------------------	------------

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Francesco Spanò.

Il Sindaco - Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Ai fini della validità della deliberazione, il segretario comunale, in videoconferenza, in attuazione del "regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza", approvato con deliberazione G.C. n. 10/2022, attesta che:

- il Sindaco, il Vicesindaco e l'Assessore sono presenti contemporaneamente collegati in videoconferenza;
- tutti i presenti sono stati identificati con certezza;
- tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione e nella votazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione esattamente specificata nel dispositivo del presente atto e allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto

che la medesima proposta è corredata dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ritenuta l'urgenza dell'approvazione della proposta esaminata e la propria competenza a provvedere;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti **favorevoli unanimi e palesi**

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte e a tutti gli effetti di legge la proposta, allegata alla presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "**Determinazione tariffa servizio idrico integrato per l'anno 2022**".



C O M U N E D I M A R T O N E

www.comune.martone.rc.it

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Successivamente, su proposta del Sindaco-Presidente, **con separata e unanime votazione**, stante l'urgenza prospettata

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO

F.to Prof. Giorgio Imperitura

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Francesco Spanò



COPIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Determinazione tariffa servizio idrico integrato per l'anno 2022
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che

l'art. 151, comma 1, del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

l'art. 174 del TUEL prevede che la Giunta Comunale predisponga lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione, che sono successivamente presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati;

VISTO

l'art.1, comma 169, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), il quale stabilisce che:

- al bilancio di previsione sono allegati le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le tariffe si intendono prorogate di anno in anno;

l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021, pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021, che differisce al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024, autorizzando sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno del 02 marzo 2022, che differisce ulteriormente al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

VISTA la seduta straordinaria della Conferenza Stato città e d autonomie locali del 31 maggio 2022, nella quale è stata approvata la proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 30 giugno 2022;

ACCERTATO che il combinato di cui agli artt. 42, comma 2, lett f), e 48, comma 2, del TUEL individua nell'organo esecutivo la competenza di determinare le aliquote dei tributi e dei servizi comunali, in quanto attinenti nelle funzioni degli organi di governo;



COMUNE DI MARTONE

www.comune.martone.rc.it

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

CONSIDERATO che

il comma 1, lettera e), dell'art. 172 del TUEL, rubricato "Altri allegati al bilancio di previsione", stabilisce che al Bilancio di previsione sia allegata la deliberazione con la quale sono determinate per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

il decreto 31 dicembre 1983, emanato dal Ministro dell'Interno, ha individuato le categorie dei

servizi pubblici locali a domanda individuale;

CONSIDERATO

che occorre definire per l'anno 2022 le tariffe dei diversi servizi comunali, in base alla valutazione delle relative spese, al fine di assicurare una soddisfacente e appropriata copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, nonché il pareggio di bilancio, fornendo al contempo un buono standard qualitativo delle prestazioni erogate;

che si ritiene altresì di determinare i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

ATTESO che l'individuazione delle spese e delle entrate è stata fatta con riferimento alle previsioni di bilancio 2022 ed in coerenza con le indicazioni contenute nel documento Unico di programmazione (DUPS);

VISTA la Legge 5 gennaio 1994, n. 362 "Disposizioni in materia di risorse idriche", successivamente abrogata dall'art. 175 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione del comma 6 dell'art. 22;

VISTO il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", ed in particolare gli articoli 154, rubricato "tariffa del servizio idrico integrato", 155, rubricato "tariffa del servizio di fognatura e depurazione", e 156, rubricato "riscossione della tariffa";

ATTESO che l'art. 31, comma 29, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che, per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedotto, fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e ferme restando le modalità di applicazione delle stesse ai sensi del comma 5 del medesimo art. 13, i relativi parametri e limiti sono fissati con deliberazione del CIPE;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 141, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006, il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognature e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità;

VISTO l'art. 147, comma 2-bis, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", a norma del quale *"Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve: a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 [...]; b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti*



COMUNE DI MARTONE

www.comune.martone.rc.it

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti”;

VISTO il D.P.C.M. 20/07/2012, pubblicato in G.U. n. 231 del 03/10/2012, avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica, ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto legge del 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”, dove all'art. 3 lett. e) si prevede, fra le competenze dell'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico), la verifica della corretta redazione del piano d'ambito e la possibilità di esprimere osservazioni e rilievi e impartire, a pena di inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici del piano e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano i rapporti fra le autorità competenti ed i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2 comma 186-*bis* della L. 23.12.2009 n. 191;

RILEVATO che

- con deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 183 del 12/06/2015 veniva individuato, ai sensi dell'articolo 147, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, nell'Autorità Idrica Calabrese (AIC) l'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato nel territorio comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 256 del 27/07/2015 veniva approvato il disciplinare di istituzione e funzionamento dell'Ente di governo d'ambito per il servizio idrico integrato e si demandavano al Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici tutti gli adempimenti consequenziali sino all'individuazione degli organi dell'AIC;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 413 del 21/10/2015 veniva approvato lo schema di deliberazione della Giunta Comunale di adesione da parte dei comuni all'AIC e si stabiliva in euro 0,50 ad abitante il costo a carico dei comuni aderenti;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 461 del 12/11/2015 venivano approvate integrazioni al disciplinare di istituzione e funzionamento dell'Ente di governo d'ambito per il servizio idrico integrato;

DATO ATTO che

- con Legge regionale 18 maggio 2017, n. 18, recante “Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato” (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 48 del 18 maggio 2017) è stato istituito l'ente pubblico Autorità idrica della Calabria (AIC), indicato come ente rappresentativo dei comuni della Calabria, tutti ricadenti nell'ambito territoriale ottimale individuato con l'articolo 47 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34, (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011), comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale e destinato a svolgere le funzioni già attribuite ai soppressi enti d'ambito di cui all'articolo 148 del d.lgs. 152/2006;
- la richiamata Legge regionale n. 18/2017 disciplina l'organizzazione della gestione del servizio idrico integrato, da parte dei soggetti competenti, in conformità con quanto disposto dalla legislazione comunitaria e nazionale e dalla Autorità indipendente competente in materia (oggi ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente);

VISTO il D.P.C.M. 20/07/2012, pubblicato in G.U. n. 231 del 03/10/2012, avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica, ed il gas attinenti alla



COMUNE DI MARTONE

www.comune.martone.rc.it

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto legge del 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214", dove all'art. 3 lett. e) si prevede, fra le competenze dell'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico), la verifica della corretta redazione del piano d'ambito e la possibilità di esprimere osservazioni e rilievi e impartire, a pena di inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici del piano e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano i rapporti fra le autorità competenti ed i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2 comma 186-*bis* della L. 23.12.2009 n. 191;

CONSIDERATO

che l'AEEGSI con Delibera 28 dicembre 2015 664/2015/R/idr- Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2", ha approvato il Metodo Tariffario del servizio idrico integrato per il secondo periodo regolatorio (2016-2019), definendo le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché per l'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell'ambito della regolazione del settore idrico;

che, con deliberazione n. 580/2019/R/idr, ARERA ha disciplinato i meccanismi di convergenza, in particolare, al Titolo 8 dell'Allegato A, non aderendo e ottemperando ai quali gli enti ricadono nell'ambito delle pregiudizievoli casistiche di determinazione della tariffa d'ufficio;

che, con Circolare e Nota metodologica esplicativa prot. n. 445/2020, l'Autorità idrica della Calabria ha esplicitato le prime indicazioni circa gli adempimenti necessari ad ottemperare allo schema di convergenza imposto da ARERA;

DATO ATTO, nelle more dell'adozione degli atti contemplati dalle predette deliberazioni AEEGSI-ARERA, che questo Ente è dotato di un sistema di rilevazione dei consumi che vengono fatturati in base alla lettura dei contatori e che nel proprio sistema di erogazione del servizio idrico integrato e nella correlata tariffazione ha stabilito:

- il superamento del minimo impegnato negli usi domestici;
- la fissazione di sette fasce di costo per le utenze domestiche;

RILEVATO che le tariffe risultanti rispondono, pertanto, per grandi linee, ai principi generali dettati da AEEGSI-ARERA, mirati a scoraggiare gli sprechi e rendere equa la tariffa attraverso l'introduzione di una quota variabile calcolata in relazione all'acqua effettivamente consumata e misurata dal contatore;

DATO ATTO, altresì, che per quanto concerne le tariffe dei servizi di depurazione e fognatura questo Comune tiene conto della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 8 ottobre 2008 con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 14 comma 1 della legge 5 gennaio 1994 n.36, modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 e dell'art. 155 comma 1 del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 nelle parti in cui tali norme prevedevano che la quota della tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi;

VISTO l'art 147, comma 1, del D. Lgs n. 152/2006, così come modificato dal Decreto Sblocca Italia;



COMUNE DI MARTONE

www.comune.martone.rc.it

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 183 del 12.06.2015, con la quale è stato individuato l'ente di governo per il servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale regionale, istituito con legge regionale n. 34 del 2010;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 256 del 27.07.2015, con la quale è stato disciplinato il funzionamento dell'istituito ambito territoriale ottimale regionale per il servizio idrico integrato;

VISTA la delibera della G.R. n. 413 del 21.10.2015, con la quale è stata disposta l'approvazione dello schema di deliberazione da dotarsi da parte delle Giunte Comunali per l'adesione dell'autorità idrica della Calabria (obbligatoria per legge art. 147 comma 1 D. Lgs. 152/2006), nonché determinato il concorso alle spese iniziali per il funzionamento delle medesima autorità;

VISTA la Legge regionale 18 maggio 2017, n. 18 recante "Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato" con cui vengono dettate nuove norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, quale servizio pubblico di interesse generale, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare:

c) è riconosciuta e istituita l'Autorità idrica della Calabria, rappresentativa dei comuni della Calabria, tutti ricadenti nell'ambito territoriale ottimale individuato con l'articolo 47 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34, (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011), comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale. L'Autorità idrica della Calabria svolge le funzioni già attribuite ai soppressi enti d'ambito di cui all'articolo 148 del d.lgs. 152/2006;

d) è disciplinata l'organizzazione della gestione del servizio idrico integrato, da parte dei soggetti competenti, in conformità con quanto disposto dalla legislazione comunitaria e nazionale e dalla Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI);

CONSIDERATO che a tutt'oggi la sopra richiamata Autorità Idrica della Calabria, alla quale compete, ai sensi della richiamata norma, la determinazione della tariffa idrica per l'anno 2022, non ha provveduto al compiuto esercizio delle sue attribuzioni;

VISTO il prospetto dei costi del servizio di acquedotto, previsti per l'esercizio 2022, secondo l'elaborazione formulata sulla base dei costi accertati per l'esercizio precedente e dei necessari adeguamenti delle singole voci componenti,

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 31/07/2021 con la quale sono state determinate le tariffe da applicare nell'anno 2021 per il servizio idrico integrato;

TENUTO CONTO

che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ora Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con propria deliberazione 2 Novembre 2017 (738/2017/R/IDR), ha escluso dall'aggiornamento tariffario, ponendo provvisoriamente il valore del moltiplicatore ϑ pari ad 1, per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, le gestioni idriche della Regione Calabria, ivi inclusa quella condotta da questo Ente, nelle more dell'acquisizione dalla Regione Calabria degli ulteriori elementi finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;

che, con deliberazione 27 dicembre 2017 n. 918/2017/IDR, avente ad oggetto "Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato" (riferito al biennio 2018-2019), all'articolo 13 rubricato "Procedura di approvazione dell'aggiornamento biennale" l'ARERA ha stabilito, tra l'altro, che l'Ente di governo d'Ambito – nel caso di specie l'Autorità Idrica della Calabria (AIC) – ai fini dell'approvazione da parte della predetta Autorità nazionale,



COMUNE DI MARTONE

www.comune.martone.rc.it

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

trasmetta, entro il 30 aprile 2018 e previa validazione delle informazioni fornite dai gestori, "l'atto o gli atti deliberativi di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019";

DATO ATTO che questo Comune è già aderente all'Autorità Idrica della Calabria (AIC) quale Ente di governo dell'ambito;

VERIFICATO, anche alla luce di quanto precede, che, pertanto, si rende necessario confermare provvisoriamente le tariffe vigenti, che peraltro consentono la copertura pressoché integrale del costo del servizio, in considerazione anche della programmazione di una serie di azioni finalizzate alla riduzione delle perdite e dei consumi idrici e ad una migliore capacità di accertamento dei consumi finali in capo agli utenti, fatta salva l'esigenza di provvedere ad eventuale congruaggio e ferma l'integrazione delle tariffe con il valore delle prescritte componenti tariffarie addizionali (UI1, UI2, UI3);

RILEVATA, dunque, allo stato, l'impossibilità di aggiornare la tariffa già approvata con precedenti deliberazioni;

VISTO il piano dei costi di gestione del servizio idrico integrato (servizio acquedotto, fognature e depurazione), piano che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di confermare, per le ragioni più sopra esposte, la vigente tariffa, nella misura già applicata nell'anno 2020;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTI

il D.lgs. 267/2000;

il vigente regolamento di contabilità; il vigente statuto

Comunale,

il combinato disposto degli articoli 42, 48 e 172 del D. Lgs. 18/08/2000

n.267 ; la Legge 24/12/2004 n.311;

l'art.1, comma 169 della legge 27/12/2006, n.296;

la Legge 24/02/2012 n.14;

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

La narrativa forma parte integrale e sostanziale del presente atto e quivi si intende richiamata ed approvata;

DI PRENDERE ATTO

- della deliberazione 2 Novembre 2017 (738/2017/R/IDR) con la quale l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ora Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ha escluso dall'aggiornamento tariffario, ponendo provvisoriamente il valore del moltiplicatore ϑ pari ad 1, per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, le gestioni idriche della Regione Calabria, ivi inclusa quella condotta da questo Ente, nelle more dell'acquisizione dalla Regione Calabria degli ulteriori elementi finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;

- della deliberazione n. 580/2019/R/idr. con cui ARERA ha disciplinato i meccanismi di



COMUNE DI MARTONE

www.comune.martone.rc.it

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

convergenza, in particolare, al Titolo 8 dell'Allegato A, non aderendo e ottemperando ai quali gli enti ricadono nell'ambito delle pregiudizievoli casistiche di determinazione della tariffa d'ufficio; della Circolare e Nota metodologica esplicativa prot. n. 445/2020, con cui l'Autorità idrica della Calabria ha esplicitato le prime indicazioni circa gli adempimenti necessari ad ottemperare allo schema di convergenza imposto da ARERA;

DI CONFERMARE, in via provvisoria e fatto salvo quanto esposto in narrativa in merito all'eventuale successivo adeguamento, le tariffe e l'articolazione tariffaria del servizio idrico integrato per l'anno 2022 nella misura già applicata per l'anno 2021 e, segnatamente, nelle misure riportate nel prospetto allegato al presente atto deliberativo (Allegato A), di cui fa parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE, altresì il piano dei costi di gestione del servizio di acquedotto-fognatura depurazione allegato, sulla base di apposito prospetto che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B), dal quale risulta una copertura pari al 80,009 % del costo del servizio idrico integrato;

DI DARE ATTO che sulle tariffe approvate deve essere applicata l'imposta sul valore aggiunto nella misura

prevista per legge;

DI INTROITARE il gettito della tariffa del servizio idrico integrato, stimato in complessivi € 51.738,80, al lordo di IVA e al netto delle addizionali (UI1, UI2, UI3), al titolo III, tipologia 300, delle entrate del redigendo bilancio 2022-2024, annualità 2022;

DI PROVVEDERE, altresì, all'applicazione delle predette componenti tariffarie addizionali disposte dall'ARERA, il cui gettito versato dall'utenza dovrà essere incassato a partite di giro e riversato alla Cassa dell'Autorità secondo le modalità dalla stessa stabilite;

DI DARE ATTO che la tariffa come sopra confermata in via provvisoria per l'anno 2022 potrà subire, anche nella sua articolazione interna tra i vari segmenti del servizio idrico integrato, variazioni o integrazioni per le finalità attuative esposte in parte narrativa e determinate dall'ARERA, dallo stesso Comune o dall'Autorità Idrica della Calabria;

DI DARE INDIRIZZO, allo scopo di conseguire o avvicinare l'obiettivo della copertura integrale dei costi della gestione del servizio con i proventi della medesima tariffa, ai competenti uffici affinché sia dato seguito ad ogni attività finalizzata alla riduzione delle perdite e dei consumi idrici e ad una migliore capacità di accertamento dei consumi finali in capo agli utenti;

DI ALLEGARE il presente atto al bilancio di previsione 2022/2024;

DI TRASMETTERE in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari;

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000.

Il Responsabile dell'Area tecnica
F.to Geom. Sergio Marando



COMUNE DI MARTONE

www.comune.martone.rc.it

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Oggetto: Determinazione tariffa servizio idrico integrato per l'anno 2022

PER LA REGOLARITA' TECNICA

AREA TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., si esprime parere

☒ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni _____

☐ NON NECESSARIO, per le seguenti motivazioni _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Sergio Marando

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., si esprime parere

☒ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni _____

☐ NON NECESSARIO, per le seguenti motivazioni _____



COMUNE DI MARTONE

www.comune.martone.rc.it

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Oggetto: **Determinazione tariffa servizio idrico integrato per l'anno 2022**

La presente deliberazione viene inserita all'Albo Pretorio del Comune, agli effetti della pubblicazione, il giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Martone,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Francesco Spanò

(N. _____ REG. PUB.)

Si attesta che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il

☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile

Martone,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Francesco Spanò

- viene trasmessa ai capigruppo consiliari con nota prot. _____ del

- Martone,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Francesco Spanò

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Martone,

IL MESSO COMUNALE

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Martone,